



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

***Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 (A.C. 2500)***

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione V Bilancio, Tesoro e Programmazione

Roma, 27 maggio 2020

Signor Presidente,

come è noto, la presentazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stata preceduta dall’autorizzazione parlamentare, a maggioranza assoluta, all’aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Il “decreto rilancio” e la finanza pubblica

Come infatti si leggeva nella prescritta Relazione al Parlamento, “è indispensabile incrementare le risorse a sostegno della ripresa economica attraverso la concessione di opportuni incentivi e la previsione di interventi per la capitalizzazione delle imprese finalizzati al sostegno della ripresa produttiva e al recupero della competitività sui mercati”.

Conseguentemente, il Governo richiedeva l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento, per l’anno 2020, nella misura di ulteriori 55 miliardi di euro (pari a circa 3,3 punti percentuali di PIL) e, per l’anno 2021, nella misura di 24,85 miliardi di euro (pari a circa l’1,4 per cento del PIL), con un effetto sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, in ragione della natura degli interventi programmati, di 65 miliardi di euro per il 2020 e di 25 miliardi di euro nel 2021. Il connesso costo del servizio del debito pubblico veniva stimato in 0,33 miliardi di euro nel 2020 ed in 1,45 miliardi di euro nel 2021.

Va peraltro rammentato che le stime del Documento di economia e finanza sull’andamento del prodotto nel 2020 e nel 2021 (contrazione del PIL 2020 di 8 punti, crescita del PIL 2021 di 4,7 punti) incorporavano gli effetti del decreto “Cura Italia”, il cui impatto positivo sulla crescita era valutato in circa mezzo punto di PIL, ma non ancora gli effetti dei provvedimenti ulteriori annunciati dallo stesso Documento.

Tali provvedimenti facevano riferimento alle “misure urgenti di rilancio economico” ed alla “soppressione degli aumenti dell’IVA e delle accise previsti dalla legislazione vigente per il 2021 e gli anni seguenti” - misure e soppressione ora appunto recate dal “decreto rilancio” - nonché alle annunciate e prossime “misure urgenti di semplificazione e crescita” di natura prevalentemente ordinamentale.

La soppressione delle clausole di salvaguardia

A commento della scelta di intervenire per disinnescare “un corposo aumento dell’IVA e delle accise sui carburanti a gennaio 2021”, il DEF annotava comunque che l’inasprimento delle aliquote “provocherebbe un abbassamento della crescita del PIL reale rispetto ad uno scenario di invarianza delle imposte pari ad almeno 0,4 punti percentuali” ed un gettito aggiuntivo di entrate tributarie “pari all’1,1 per cento del PIL nel 2021 e ad un ulteriore 0,3 per cento nel 2022”.

Il superamento delle clausole di salvaguardia giova, peraltro, alla stessa trasparenza e credibilità delle previsioni di finanza pubblica.

Si considerano pertanto di particolare rilievo le disposizioni di cui all’art. 123 del “decreto rilancio” recanti appunto la soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa. Ciò scongiura infatti, già nel 2021, un incremento automatico di IVA e accisa prossimo ai 20 miliardi. E questo a fronte di una previsione di caduta del totale dei consumi delle famiglie pari, per l’anno in corso e secondo le più recenti stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ad 8 punti percentuali (circa 84 miliardi di euro in meno).

Più in dettaglio, dopo la caduta del 30,1 per cento del mese di marzo, i consumi registrano ad aprile 2020 (sempre secondo le stime del nostro Ufficio Studi) una picchiata del 47,6 per cento rispetto ad aprile 2019.

Crisi di liquidità e contributo a fondo perduto

Sono dati che si inseriscono all’interno di uno scenario complessivo connotato, come è noto, da uno shock profondo e congiunto di domanda e di offerta, da una caduta repentina di consumi e di fatturati. Tutto ciò

si traduce in una gravissima crisi di liquidità delle imprese. Banca d'Italia ha tra l'altro stimato un fabbisogno aggiuntivo di liquidità da parte delle imprese, per il periodo marzo-luglio 2020, nell'ordine dei 50 miliardi di euro.

Le risposte recate dal "decreto liquidità" ed orientate anzitutto alla costruzione di una "rete delle garanzie" per la facilitazione dell'accesso al credito hanno mostrato evidenti limiti attuativi. Di particolare importanza è, dunque, il lavoro che il Parlamento sta conducendo lungo il percorso di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in risposta alle esigenze di velocizzazione delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti, di un più prolungato orizzonte temporale per la restituzione dei prestiti, di rafforzamento dell'intervento di garanzia.

Resta comunque confermato che per rispondere alla crisi di liquidità delle imprese e per far sì che il fardello dei prestiti richiesti non si faccia il macigno del debito, occorre fare leva anche sugli strumenti degli indennizzi e dei contributi a fondo perduto a titolo di ristoro dei danni registrati dalle attività produttive per la caduta di fatturati e ricavi ingenerata dall'impatto economico e sociale dell'epidemia. Dunque, un riassorbimento di perdite attraverso l'intervento della finanza pubblica.

Bene, dunque, che il "decreto rilancio" accolga, con le previsioni di cui all'art. 25, il principio del ricorso al contributo a fondo perduto a titolo di ristoro delle cadute di fatturato registrate dalle imprese e dai lavoratori autonomi. La traduzione operativa del principio sconta però i limiti del riferimento al solo mese di aprile, del "filtro" di accesso di ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, di un meccanismo di percentualizzazione per classi di ricavi che rischia di generare - a partire dalle imprese più piccole - effetti modesti, oltre ad una generalizzata esclusione dei professionisti.

Si stima, in sede di relazione tecnica, che la platea interessata - in ragione del criterio selettivo della diminuzione dell'ammontare delle fatture e dei ricavi superiore al 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 - annoveri 2,6 milioni di soggetti su un totale di 4,4 milioni di partite IVA attive, e che essa possa beneficiare di contribuzioni a fondo perduto per un ammontare complessivo di 6,2 miliardi di euro.

Esigenze oggettive di ampliamento della platea e di rafforzamento dei benefici renderanno necessario, a nostro avviso, procedere, anche oltre il perimetro del "decreto rilancio", al rafforzamento dell'impatto effettivo del principio ispiratore dell'art. 25, la cui tempestività operativa andrà comunque attentamente curata e monitorata.

Anche il sistema dei bonus per il lavoro autonomo meriterebbe potenziamento.

Sempre sul terreno delle misure approntate, nel contesto del "decreto rilancio", in risposta alla crisi di liquidità delle imprese, va fatta rapida menzione tanto delle disposizioni di cui all'art. 115 concernenti l'istituzione del Fondo, con uno stanziamento complessivo di 12 miliardi di euro, per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, quanto di quelle recate dall'art. 31 in materia di integrazione per 30 miliardi di euro del Fondo per la concessione di garanzie in favore di SACE e di Cassa depositi e prestiti, e di incremento per 3,95 miliardi di euro del Fondo centrale di garanzia per le PMI (stanziamento - quest'ultimo - rilevante anche ai fini dell'indebitamento netto del 2020).

Si tratta, comunque, di interventi la cui tempestiva traduzione operativa richiederà, ancora una volta, particolare cura e sollecitudine.

Nel caso del Fondo centrale di garanzia, anche gli appostamenti di risorse andranno tempestivamente monitorati ed adeguati, tenendo presente che - secondo i dati relativi all'ultimo bimestre comunicati dal Ministero dello sviluppo economico e da Mediocredito Centrale - risultano già pervenute al Fondo medesimo oltre 300 mila domande ai sensi dei decreti "cura Italia" e "liquidità" per un importo complessivo di circa 13,5 miliardi di euro.

Si rammenta, altresì, l'istituzione, presso SACE, dello strumento di garanzia statale (art. 35) per l'assicurazione dei crediti commerciali a breve termine con l'obiettivo di stabilizzare fino al 31 dicembre 2020 "un importo di transazioni commerciali - come si legge in sede di relazione d'accompagnamento - compreso tra 20 e 35 miliardi di euro".

Credito d'imposta per locazioni commerciali ed affitti d'azienda

Di rilievo, poi, anche la cedibilità (ai sensi dell'art. 122) ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, del credito d'imposta di cui all'art. 28, riferito al trimestre marzo-maggio 2020 per locazioni commerciali ed affitti d'azienda.

In merito al criterio generale del tetto di accesso costituito da ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, si segnala però l'esigenza di intervenire tenendo conto di sistemi d'impresa (ad esempio, nel turismo e nella distribuzione commerciale) strutturalmente caratterizzati da volumi d'affari superiori alla soglia richiamata.

Sul versante delle locazioni commerciali, l'impatto della crisi di liquidità non può comunque essere del tutto risolto attraverso lo strumento del credito d'imposta. In particolare, si renderebbero utili schemi di incentivazione fiscale di forme di accordo tra locatari e conduttori.

Inoltre, all'art.216, comma 3, per contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà privata, si prevede che - a seguito dei provvedimenti di sospensione delle attività e in ragione dello squilibrio degli interessi così determinatosi rispetto a quello originariamente pattuito con il contratto di locazione - il conduttore abbia diritto per le cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020 ad una riduzione del canone locatizio che - salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata - si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

La norma esplicita il riferimento a taluni articoli del Codice civile: il 1256 in materia di impossibilità definitiva o temporanea del debitore ad adempiere, il 1464 in materia di impossibilità parziale, il 1467 in materia di risoluzione di contratto con prestazioni corrispettive, il 1468 in materia di contratto con obbligazioni di una sola parte e di riduzione della prestazione dovuta entro equità.

Presupposti di fatto e fondamentali di diritto ci inducono, dunque, a sollecitare la valutazione dell'estensione della previsione di cui all'art. 216, comma 3, al ben più ampio universo di tutti gli affitti commerciali collegati all'esercizio di attività che abbiano subito l'impatto dei provvedimenti in materia di *lockdown*.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni e Patrimonio destinato

Tanto per le misure di cui all'art. 26 in materia di rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni - crediti d'imposta ed istituzione del "Fondo Patrimonio PMI" affidato a società pubblica per la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di società - quanto per l'istituzione mediante gli apporti esclusivi del Ministero dell'economia e delle finanze - di cui all'art. 27 - del Patrimonio Destinato di Cassa depositi e prestiti (denominato "Patrimonio Rilancio") per misure di ricapitalizzazione (con garanzia dello Stato) che costituiscono misure di aiuto, emerge poi, a nostro avviso, l'esigenza di un approfondimento di tali complesse architetture d'intervento sulla scorta dell'insieme delle disposizioni attuative che si renderanno necessarie per l'operatività dei principi di legge.

In generale, occorre comunque potenziare lo stimolo fiscale ai conferimenti effettuati per investimenti in capitale di rischio anche nelle piccole imprese.

IRAP e moratorie fiscali

Le disposizioni recate dall'art. 24 prevedono che i soggetti con ricavi o compensi non superiori ai 250 milioni di euro annui non siano tenuti al versamento del saldo IRAP 2019 ed a quello del primo acconto IRAP 2020. Ciò non toglie che resti confermata l'esigenza pressante di moratorie fiscali più ampie ed inclusive, tenendo conto, in particolare, dell'approssimarsi delle importanti scadenze di giugno e del fatto che la ripresa da settembre dei versamenti di tributi e contributi sospesi nel trimestre marzo-maggio si accompagna ad una previsione di rateizzazione degli importi dovuti in non più di quattro rate (artt. 126 e 127).

Resta, inoltre, generalmente aperto il tema dell'impatto dei tributi locali, al netto dell'esenzione dal pagamento della prima rata IMU (art. 177) per gli immobili destinati all'esercizio della ricettività turistica e per gli stabilimenti balneari (limitatamente ai casi in cui la proprietà dell'immobile coincida con la gestione dell'attività che vi viene svolta), e dell'esenzione, fino al prossimo 31 ottobre, dei pubblici esercizi dal pagamento di TOSAP e COSAP (art. 181).

Cassa integrazione e misure di inclusione sociale

E' indubbio il rilievo delle misure di inclusione sociale nel contesto del disegno di intervento dispiegato dal "decreto rilancio": nel complesso, ammortizzatori sociali, indennità e bonus concorrono all'indebitamento aggiuntivo per circa 19 miliardi, di cui circa 10 miliardi per interventi in materia di cassa integrazione.

Si prevede ora (artt. da 68 a 70) la possibilità di fruire dei trattamenti integrativi (cassa ordinaria, assegno ordinario FIS, straordinaria e in deroga) secondo il meccanismo delle nove settimane all'interno del periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementabili di ulteriori cinque settimane nello stesso periodo per le aziende che abbiano interamente fruito delle nove settimane già precedentemente concesse.

Un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane può essere concesso, ma a decorrere dal 1 settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020. Questo vincolo temporale non opera però nei settori del turismo, delle fiere, dei congressi, dei parchi divertimento, dello spettacolo dal vivo e delle sale cinematografiche.

E' una misura di flessibilità temporale meritevole, a nostro avviso, della più ampia estensione.

In ogni caso, va urgentemente risolto il nodo della sfasatura tra la proiezione temporale degli interventi di cassa integrazione ed il blocco dei recessi fino al prossimo 17 agosto, di cui all'art.80 in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Restano poi ancora confermate tutte le note esigenze di semplificazione e di tempestività, al netto della verifica degli effetti concreti della concessione diretta da parte dell'INPS dei trattamenti in deroga (art. 71).

Certo non giova il ripristino di obblighi concernenti procedure di informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali per l'accesso al trattamento ordinario ed all'assegno ordinario (art. 68), né dell'obbligo di accordo per l'accesso al trattamento in deroga (art. 70).

Le disposizioni di cui all'art.93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine, in corso di esecuzione alla data del 23 febbraio 2020, senza obbligo, fino al prossimo 30 agosto, di indicazione di causale meriterebbero, inoltre, ben più ampia valorizzazione.

E ciò nell'ottica del necessario impulso all'occupazione in una fase di "nuova normalità" e di "ripartenza", che postula, tra l'altro, la necessità del ripristino di condizioni di piena agibilità tanto per i contratti a termine, quanto per il lavoro occasionale.

Impulso all'occupazione che, anche in termini di contrasto di fenomeni di dispersione delle professionalità aziendali, trarrebbe inoltre particolare vantaggio da misure di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro e da processi di formazione continua e diffusa. Misure e processi che potrebbero essere sostenuti da un progressivo viraggio in direzione delle politiche attive di parte delle risorse pubbliche attualmente destinate all'insieme degli interventi di inclusione sociale.

A proposito di "rilancio"

Non vi è rilancio economico e sociale senza scelte chiare e mirate.

In termini di impulso alla crescita, confortano così, ad esempio, il rafforzamento di ecobonus e sismabonus nella misura del 110 per cento (art. 119) in "combinato disposto" con le previsioni dell'art. 121 in materia di trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

Ma, su altro versante, il *tax credit vacanze* di cui all'art. 176 non sembra invece in grado di potere conseguire effetti di rilievo in termini di promozione delle vacanze in Italia degli italiani.

Ai fini del potenziamento della sua capacità d'impatto, andrebbero comunque:

- elevato da 40.000 euro ad almeno 60.000 euro il reddito ISEE massimo del nucleo familiare beneficiario;
- raddoppiati i valori di attribuzione del credito d'imposta in ragione della composizione del nucleo familiare;
- vincolata la fruizione ad un soggiorno di durata non inferiore a tre notti consecutive presso una struttura turistico-ricettiva.

Resta dunque ferma l'esigenza di mettere in campo una risposta adeguata allo straordinario impatto dell'emergenza sul sistema italiano del turismo. Adeguata e coerente con il ruolo economico e sociale che il turismo potrà e dovrà svolgere nell'Italia che verrà.

Così come restano ferme le esigenze di un approccio organico per il settore dei trasporti e della logistica, e di risposte dedicate per il sistema della mobilità turistica (traghetti passeggeri e merci, crociere, bus di media e lunga percorrenza e turistici), che ha riportato danni gravissimi nell'attuale emergenza.

Conclusioni

Fare di più è necessario.

Necessario anche in considerazione di quanto ha giustamente rammentato il Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, osservando che la crisi sanitaria come crisi economica e sociale è una questione criminale, perché "non c'è crisi che non sia una grande opportunità per le mafie".

Quanto all'ampiezza ed alla profondità della crisi, basti ricordare che, secondo nostre stime, sono oggi a rischio chiusura quasi 270 mila imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Affanno finanziario, crisi di domanda e di ricavi, incidenza di crescenti costi fissi sono le cause di questo rischio chiusura.

E' una prospettiva davvero allarmante. Allarmante dal punto di vista economico, allarmante dal punto di vista sociale: perché si rischia la dissipazione di capitale ed investimenti, ma anche di storie ed esperienze d'impresa; si rischia la dissipazione di lavoro autonomo, di occupazione dipendente e di competenze, ma anche di tanta parte di quella trama fitta di relazioni sociali che, nell'Italia dei grandi come dei piccoli centri, si costruisce intorno ai servizi di prossimità e che non poco contribuisce, dunque, al capitale sociale ed all'identità civile del nostro Paese.

Fare di più, allora.

Si tratta, certo, di un "passaggio stretto": l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche quest'anno salirà al 10,4 per cento del PIL, mentre il debito pubblico raggiungerà il livello più alto della storia repubblicana, il 155,7 per cento del PIL.

Si confermano pertanto decisive le modalità e le tempistiche di effettiva attivazione "di innovativi strumenti europei - come annotava il DEF - che possano assicurare una risposta adeguata della politica di bilancio alla luce della gravità della crisi e, al contempo, migliorare le prospettive di crescita di lungo termine e migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche dei paesi membri".

E parimenti decisivo sarà il modo in cui coerentemente e concretamente si declineranno politiche e misure dedicate al rafforzamento del nesso tra rientro e sostenibilità del debito pubblico e riforme a sostegno della crescita.

Coerenza e concretezza imprescindibili sia per il contenimento del costo del servizio del debito pubblico, sia - anche sulla scorta delle lezioni delle recessioni del 2008-2009 e del 2012-2013 e tenendo conto di una variazione media annua del PIL pari, per il periodo 2014-2019, allo 0,8 per cento - per un più celere conseguimento dell'obiettivo del recupero di maggiori livelli di ricchezza e di benessere.

Si apre qui l'agenda delle riforme necessarie:

- la riduzione del “cuneo burocratico” per via di una semplificazione che sia occasione non di de-regolazione, ma di nuova regolazione orientata all’innovazione ed alla crescita ;
- una “spending review” finalizzata a sospingere buoni investimenti pubblici e privati: in conoscenza, ricerca e salute, in digitalizzazione ed infrastrutture funzionali anche a processi di rigenerazione urbana coerente con le direttrici della “nuova normalità”;
- le politiche e le misure per “riconnettere l’Italia” del dopo COVID-19 - cercando di sospingere lo sviluppo attraverso la leva dell’accessibilità territoriale e degli investimenti imprescindibili in trasporti e logistica.

Sono soltanto alcuni esempi.

Valgono qui a rinnovare la necessità e l’urgenza che si faccia di più e più tempestivamente: infatti, oltre il tempo della “cura”, è ora tempo per l’Italia che riparte di un disegno di “rilancio” che operi per reagire tanto alle emergenze, quanto alle sue fragilità strutturali di lungo corso.

CONSIDERAZIONI ULTERIORI E APPROFONDIMENTI

1. Contributo a fondo perduto (art. 25)

La misura è rivolta in particolare alle piccole imprese e ai lavoratori autonomi che abbiano dichiarato ricavi o compensi, nel periodo di imposta 2019, non superiori a 5 milioni di euro, sempreché l’ammontare del fatturato o dei compensi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Una prima osservazione, dato il citato limite, riguarda la corretta definizione di ricavi per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante. Per questi soggetti i ricavi dovrebbero essere assunti al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Medesima considerazione per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari. Per tali fattispecie dovrebbe assumersi il valore netto dei ricavi corrispondente al margine netto spettante ai rivenditori. E’ auspicabile, pertanto, che la disposizione in esame sia modificata nel senso indicato.

Altro aspetto certamente non irrilevante ai fini di una valutazione di efficacia della misura è dato dal limite di 5 milioni di ricavi o compensi. Il predetto limite andrebbe significativamente aumentato. Soluzioni specifiche andrebbero inoltre approntate per sistemi d’impresa strutturalmente caratterizzati da superiori scale dimensionali di ricavi operanti ad esempio, nel turismo, nei trasporti e nella logistica. Parallelamente, per rendere l’intervento più efficace rispetto alla profondità della crisi in atto, dovrebbe essere necessariamente innalzato l’ammontare del contributo incrementando sensibilmente la percentuale che si applica alla differenza di fatturato registrata. In caso contrario il livello di compartecipazione alle perdite subite rischia di essere davvero troppo esiguo non riuscendo ad incidere sulle difficoltà legate alla difficile fase di ripresa delle imprese italiane.

Sempre riguardo alla platea dei potenziali destinatari andrebbero riconsiderati anche quei professionisti che sono oggi esclusi da altri interventi contenuti nel decreto in esame e nel decreto Cura Italia. Ci riferiamo, in particolare, ai professionisti iscritti alle Casse Professionali con compensi superiori a 50.000 di fatto esclusi dal contributo di cui all’articolo 44 del D.L. n. 18/2020 – che va comunque innalzato, tenendo conto dell’incremento del fondo dedicato disposto dall’articolo 78 - ed esclusi anche dalle misure previste dall’articolo 84 del decreto in commento. Quanto agli altri soggetti che svolgono attività professionale, iscritti alla Gestione Separata INPS, potrebbe loro essere data la possibilità di scelta rispetto all’accesso al contributo a fondo perduto parametrato alla riduzione del reddito o, in alternativa, alla misura in cifra fissa prevista dall’articolo 84 del Decreto. Ovviamente impedendo il cumulo delle prestazioni, ma garantendo in questo modo una maggiore flessibilità degli strumenti a seconda delle diverse condizioni dei potenziali beneficiari.

L'efficacia della misura è poi strettamente legata anche alla rapidità con la quale la stessa sarà erogata, evitando ritardi dovuti a procedure burocratiche eccessivamente complesse. In questo senso auspichiamo che i provvedimenti di attuazione previsti di competenza dell'Agenzia delle Entrate siano improntati alla massima semplificazione dell'iter di presentazione dell'istanza e di pagamento della compartecipazione spettante, anche coinvolgendo gli intermediari al fine di agevolare al massimo la fase di presentazione delle domande senza sovraccaricare i canali individuati. Il processo di erogazione degli aiuti, basato su istanza telematica corredata da autocertificazione da comunicare all'Agenzia delle entrate, presenta anche importanti riflessi sotto il profilo della privacy. In tale logica, la norma, per completezza, dovrebbe prevedere un richiamo ai principi di tutela dei dati personali dei contribuenti assistiti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 *GDPR*.

2. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (Art. 26)

La misura in argomento è finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle società di capitali con un fatturato compreso tra i 5 milioni e i 50 milioni di euro che hanno subito una perdita dei ricavi riferiti ai mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del precedente anno, pari o superiore al 33%. Nel complesso le tipologie di agevolazione delineano un impianto organico, funzionale al recupero di parte delle perdite subite a causa della chiusura dell'attività economica o della contrazione del giro di affari.

Tuttavia si ravvisano alcune criticità:

- in riferimento ai crediti di imposta, sia destinati agli investitori che alla società di capitali, la fruizione dell'agevolazione è comunque ritardata, ovvero utilizzabile solo nel periodo di imposta 2021 (ed eventualmente nei periodi di imposta successivi). Dunque a fronte di significativi rallentamenti delle attività economiche che evidentemente si ripercuoteranno su tutta l'annualità 2020, gli incentivi rivolti ai soggetti beneficiari si concretizzeranno solo dal periodo di imposta 2021;
- in riferimento all'operatività del Fondo patrimonio PMI, si ravvisa un eccesso di obblighi in capo ai soggetti beneficiari, come ad esempio il previsto rendiconto periodico da sottoporre al gestore del Fondo, che potrebbe più semplicemente diventare un unico rendiconto da redigere al rimborso degli strumenti finanziari sottoscritti dal Fondo. Inoltre, viene demandata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico) l'individuazione degli obiettivi il cui conseguimento dà diritto alla società beneficiaria ad una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari. Al riguardo, si riterrebbe più opportuna la loro individuazione nell'ambito di una fonte primaria.

In estrema sintesi, a favore delle imprese, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle perdite d'esercizio riferite all'esercizio 2020, eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle stesse perdite, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale. Agli investitori spetta parimenti un credito di imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro, fino ad un massimo di 2 milioni.

Al fine di rendere la misura più accessibile, la citata percentuale commisurata all'investimento dovrebbe essere differenziata in funzione dell'ammontare dei ricavi dichiarati nel precedente periodo d'imposta dalla conferitaria allo scopo di incentivare la maggiore patrimonializzazione delle piccole imprese, definite in base alla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

Nel quadro di riferimento della misura proposta e al fine di conferire maggiore efficacia applicativa alla stessa è auspicabile consentire, per almeno due periodi d'imposta, la non concorrenza alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di una quota della somma investita nel capitale sociale (una sorta di accelerazione degli effetti ACE –Aiuto alla Crescita Economica – in relazione ai conferimenti posti in essere). In tal modo, la misura potrebbe contribuire più efficacemente, nel suo

complesso, ad incentivare i conferimenti in denaro in attività d'impresa di minori dimensioni attenuando in parte il rischio legato all'investimento medesimo nella fase più critica di ripartenza del sistema economico. Infine, si richiama l'attenzione sul complesso iter procedurale attraverso il quale le misure vengono attuate. Ci si riferisce in particolare alle numerose attestazioni e certificazioni previste dalla norma in riferimento agli eventuali cumuli di agevolazioni relative al quadro temporaneo di aiuti adottato dalla Commissione europea. Le attestazioni richieste sono rilasciate sotto la responsabilità del legale rappresentante della società, che, ancorché in buona fede, potrebbe avere difficoltà sul calcolo in itinere dei limiti di cumulo previsti.

3. Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (art. 148)

La disposizione, mirata ad una profonda rivisitazione del meccanismo applicativo degli ISA anche nell'ottica di renderli idonei a rappresentare la realtà economica fortemente influenzata dalla crisi epidemiologica, è nel complesso da accogliere positivamente. Riteniamo, tuttavia, che sia necessario prevedere un effettivo coinvolgimento delle Organizzazioni di rappresentanza del mondo delle imprese e dei professionisti nella fase di costruzione dei correttivi individuali di crisi.

Più in generale, con riferimento al periodo d'imposta 2020, si ritiene opportuno introdurre un principio teso a riconoscere l'esercizio di non normale svolgimento dell'attività in modo tale da evitare possibili accertamenti di tipo analitico induttivo, ivi compreso l'accertamento standardizzato previsto per le società non operative e le società in perdita sistemica, senza tuttavia precludere l'accesso al regime premiale applicato tenendo conto dell'effetto dei correttivi individuali di crisi nel modo auspicato.

4. Misure volte a garantire maggiore liquidità alle imprese (artt. 145, 147, 153)

Alla luce del periodo di emergenza in corso, si accolgono con favore le misure presenti nel nuovo decreto che hanno come fine, per l'anno in corso, quello di rendere non penalizzanti talune disposizioni di natura fiscale e contributivo, quali la sospensione della compensazione preventiva tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo, disposta dall'art. 145, nonché l'incremento, per il 2020, da 700 mila ad 1 milione di euro, del limite annuo dei crediti compensabili, oppure direttamente rimborsabili, come previsto dall'art. 147. Il nuovo limite di un milione consente prioritariamente di assorbire in tempi più rapidi il credito Iva cumulato dovuto ad acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione, rimasti invenduti a seguito delle drastiche misure di contenimento del contagio da Covid 19. Tale misura, in previsione dei tempi di ripresa dell'attività produttiva in regime di normalità economica, necessita tuttavia di un periodo di applicazione più lungo per esplicare più efficacemente i suoi effetti. E' auspicabile, pertanto, che il nuovo limite sia mantenuto anche per le compensazioni operate con riferimento al periodo d'imposta 2021.

Nella stessa direzione si pone anche la misura prevista dall'art. 153 che, per il periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020, prevede la sospensione, da parte delle Pubbliche amministrazioni, delle verifiche di debiti iscritti a ruolo, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro. Anche tale misura andrebbe potenziata con congruo allungamento del periodo di osservazione.

5. Politica di Coesione (artt. 242-243)

L'articolo 242 del decreto legge in esame concede alle amministrazioni titolari di Programmi Operativi finanziati dai Fondi Strutturali europei il cofinanziamento al 100% dell'Unione Europea su spese legate all'emergenza sanitaria. Ciò comporterà il definanziamento sui Programmi Operativi sia regionali (POR) che nazionali (PON) di interventi già programmati, definanziamento che potrebbe interessare anche gli interventi destinati alle imprese.

Il comma 4 dell'articolo 242 prevede poi che gli interventi non più finanziati dai Fondi Strutturali UE 2014/2020 possono essere finanziati dai Programmi Operativi complementari, alimentati dal rientro del

cofinanziamento dell'Unione Europea e dalla riprogrammazione del Fondo di Sviluppo e Coesione. Diventa quindi cruciale la riprogrammazione dei Programmi Complementari per assicurare la copertura degli interventi defianziati su POR e PON.

In questo contesto sarà necessario monitorare attentamente le azioni di riprogrammazione da parte delle Autorità di Gestione nazionali e regionali cercando di assicurare la continuità degli interventi per le imprese già previsti sui Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali 2014/2020.

6. Ampliamento dei soggetti beneficiari finali ammissibili alla garanzia pubblica

Si evidenzia che l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI - fatta eccezione per i nuovi finanziamenti fino a 25.000 euro previsti dall'art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. 23/2020 limitatamente al 25 per cento dei ricavi - al momento si rivolge solamente a professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che siano in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Si ritiene che l'attività del Fondo di garanzia PMI debba invece rivolgersi a tutti coloro che svolgono attività professionale nella forma del lavoro autonomo con partita IVA e che, pertanto, l'accesso al Fondo di garanzia, come già previsto per il citato art. 13, comma 1, lett. m) del d.l. 23/2020 debba essere previsto, oltre che per le piccole e medie imprese, anche per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

7. Sostegno alla digitalizzazione di imprese e professionisti

Tra gli interventi che possono concretamente essere messi in campo ad impulso di processi di digitalizzazione diffusa del sistema Paese, si rammenta il "voucher digitalizzazione" (di cui al comma 1, art.6 del Decreto-Legge n.145 del 2013 convertito con la Legge n. 9 del 21 febbraio 2014) già dedicato alle PMI e di cui si ritiene utile l'estensione al mondo del lavoro autonomo con partita IVA.

Le fonti di finanziamento dello strumento potrebbero essere individuate a valere sul PON imprese e competitività 2014/2020 per le regioni del Mezzogiorno e sul Fondo di Sviluppo e Coesione per le regioni del Centro – nord, nonché, in considerazione delle modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2020/558 al Regolamento (UE) n. 1303/2013, a valere sui programmi operativi complementari che eventualmente si rendessero disponibili.

8. Procedura speciale per ulteriore rateizzazione delle somme sospese

Al fine di offrire un maggior sostegno agli operatori economici fortemente penalizzati dagli effetti della crisi sanitaria ed economica in atto, che hanno registrato significativi cali di fatturato a due cifre, si ritiene di particolare efficacia, anche sotto il profilo applicativo, l'attivazione di una procedura speciale alla quale dare impulso tramite istanza dei contribuenti interessati agli enti impositori, al fine di estendere il periodo di rateizzazione dei tributi sospesi nonché del debito fiscale cumulato, anche in forma già rateizzata, in un arco temporale di almeno 10 anni.

Le somme sospese dovrebbero includere la totalità del debito fiscale cumulato, comprendendo anche gli avvisi di irregolarità emessi dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'attività di controllo formale, automatico o di liquidazione delle imposte, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n.600 del 1973, e dell'articolo 54-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché delle somme e degli adempimenti derivanti da accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza, anche in forma rateizzata.

9. Tax free shopping

Il contagio da "Coronavirus" sta avendo un notevole impatto - oltre che sul settore dell'ospitalità e della ristorazione - anche sul comparto della distribuzione commerciale in genere. Per cercare di rilanciare lo "shopping tourism", si potrebbe prevedere il dimezzamento della soglia di accesso al "tax free shopping",

attualmente prevista a 154,95 euro. Già in diversi Paesi dell'UE, tra l'altro, la soglia del "tax free shopping" è molto più bassa dell'Italia.

10. Misure a sostegno di operatori con magazzino eccedente a seguito di contrazione della domanda e degli ordinativi

Si ritiene che una linea d'intervento debba essere orientata nella direzione di sostenere, attraverso lo strumento fiscale del credito d'imposta, le imprese che hanno sostenuto costi per acquisto di bene merce non adeguatamente remunerati attraverso il normale svolgimento dell'attività. Si pensi, per esemplificare, ad alcuni dei settori in cui il problema assume particolare gravità (mobili, tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, etc). Al fine di conseguire l'obiettivo indicato, il credito d'imposta deve essere commisurato al valore di acquisto delle merci realizzato nel secondo semestre e fino alla data d'inizio della chiusura delle attività connesse alle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L'articolo 264 del presente decreto-legge introduce una serie di misure volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi.

In particolare interviene sull'efficacia delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, riducendo i termini per l'adozione di provvedimenti di annullamento in autotutela e di divieto di prosecuzione delle attività, nonché in materia di revoca e di silenzio assenso endoprocedimentale.

Le disposizioni citate sono condivisibili e, proprio per consentire loro di dispiegare i propri effetti in un arco temporale sufficientemente lungo da consentire di valutarne in maniera compiuta l'efficacia, anche nell'ottica di una loro eventuale stabilizzazione, si ritiene opportuno estenderne la validità fino al 31 dicembre 2021.

LAVORO E FORMAZIONE

Si tratta di realizzare il massimo sforzo affinché le risorse impiegate dallo Stato sul versante delle misure di inclusione sociale possano concorrere anche alla ripresa delle attività produttive attraverso forme di viraggio attivo degli ammortizzatori, consentendone l'utilizzo anche alle imprese in fase di riapertura, mantenendo il trattamento per una durata di alcune settimane ai lavoratori che riprendono l'attività.

Infine, merita un approfondimento la disposizione che vorrebbe incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale o territoriale) a ridurre gli orari di lavoro per dedicare parte dell'orario a percorsi formativi. Se tali iniziative verranno realizzate, bisognerà puntare a dare centralità innanzitutto ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua, che sono i più diretti interlocutori delle imprese, riaffermando loro, sebbene in forma vincolata alla finalità della disposizione in commento, le risorse prelevate forzosamente sin dal 2015.

Si rammenta ancora l'opportunità di interventi di defiscalizzazione del lavoro straordinario.

WELFARE

Rispetto alle indennità di 600 euro già previste dal Decreto Cura Italia per lavoratori autonomi, professionisti ed altre specifiche categorie, si ritiene positiva la riproposizione dell'intervento – disposta dall'articolo 84 del Decreto - anche per il mese di aprile con pagamento automatico da parte dell'INPS, così da evitare la presentazione di nuove domande con i tempi che richiederebbe. Tuttavia riteniamo che tale importo debba essere incrementato, almeno ad 800 euro, in considerazione del deteriorarsi delle condizioni economiche dovute al prolungamento delle disposizioni di chiusura e limitazione delle attività.

Positiva la previsione, per maggio, di un intervento di mille euro per i professionisti non ordinistici che abbiano subito, nel secondo bimestre 2020, una riduzione di reddito di almeno il 33% rispetto al secondo bimestre del 2019. Tale intervento, però, oltre ad essere garantito per un periodo più ampio di tempo, deve essere erogato rapidamente garantendo quindi una procedura snella per la presentazione della richiesta e per il successivo riconoscimento del beneficio.

In generale, apprezzando l'eliminazione del divieto di cumulo delle indennità con il trattamento ordinario di invalidità, crediamo che debba essere superata l'incumulabilità anche con altri trattamenti similari di natura assistenziale oltre che con trattamenti di pensione in essere di natura esclusivamente integrativa (come la prestazione Enasarco) o di importo basso. Su quest'ultimo punto potrebbe essere adottato il medesimo criterio introdotto rispetto alla presenza nel nucleo familiare di percettori di reddito di cittadinanza, concedendo così le indennità in tutti i casi in cui l'eventuale pensione in essere sia inferiore all'importo dell'indennità, almeno fino a concorrenza di tale importo. In questo modo si eviterebbe di penalizzare situazioni di particolare difficoltà fino ad oggi escluse da qualsiasi provvedimento.

Durante l'attuale fase di emergenza sanitaria i **PATRONATI** si sono dimostrati ancora una volta uno strumento essenziale di orientamento, informazione e assistenza ai cittadini, sia per la consueta erogazione dei servizi che per le varie istanze di accesso alle prestazioni riferite al COVID-19. Il sistema patronati, che è stato oggetto negli ultimi 10 anni di ripetuti tagli di tipo sia lineare, sia di progressiva riduzione dell'aliquota (oggi fissata a 0,199%), nella fase di emergenza ha continuato ad operare affrontando con proprie risorse tutti gli oneri di adeguamento degli uffici e delle modalità operative. Per queste ragioni siamo convinti sia necessario recuperare una condizione di sostenibilità economica attraverso il ripristino dell'aliquota originaria di finanziamento dello 0,226%. La richiesta è tanto più urgente in considerazione della prevedibile contrazione del fondo patronati dovuta al minor gettito contributivo che potrebbe verificarsi nell'immediato futuro.

SICUREZZA SUL LAVORO

Abbiamo accolto con favore le misure di sostegno alle imprese introdotte nel decreto per ridurre il rischio da contagio nei luoghi di lavoro e per mettere in sicurezza i lavoratori e gli ambienti lavorativi.

Proprio in questa direzione si è mosso l'articolo 95 che ha previsto un finanziamento per l'acquisto di attrezzature e dispositivi necessari per l'attuazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo di regolamentazione condiviso dal Governo e dalle Parti sociali da ultimo il 24 aprile 2020.

I fondi messi a disposizione per l'attuazione di questa importante misura risultano, tuttavia, ampiamente insufficienti, come dimostra l'esperienza recente del bando Invitalia che ha stanziato 50 milioni per le medesime finalità e che si è chiuso in pochi minuti con richieste delle aziende per quasi un miliardo di euro. Chiediamo pertanto di rafforzare in misura significativa lo stanziamento di 403 milioni di euro previsto oggi dall'articolo 95.

Andrebbero inoltre innalzati i limiti degli importi concedibili in quanto, così come ora declinati, risulterebbero insufficienti rispetto alle oggettive esigenze delle imprese.

Positivo il fatto che il riconoscimento del finanziamento sia previsto in via automatica evitando le difficoltà incontrate da questo punto di vista con i bandi ISI. Si rileva però come critica la parte dell'articolo 95 che prevede il trasferimento delle risorse ad Invitalia per la realizzazione dell'intervento. INAIL, con anni di esperienza maturati con ISI - e grazie alla sua banca dati - avrebbe tutti gli strumenti per occuparsi direttamente della misura mentre il passaggio del coinvolgimento di Invitalia rischia di rallentare, anziché favorire, questo percorso.

AMBIENTE

Si rappresenta l'esigenza di rinviare una serie di adempimenti ambientali legati a obblighi di comunicazione o di vidimazione documentale affinché non si gravino le imprese di un carico burocratico difficilmente gestibile, soprattutto in un periodo emergenziale come quello che tutti stiamo vivendo. A tal fine proponiamo di prorogare ulteriormente - almeno a tutto il 2020 - quanto disposto dall'articolo 113 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), rispetto all'obbligo di comunicazione MUD, di comunicazione relativa agli pneumatici fuori uso e al pagamento del contributo all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Dovrebbe inoltre essere disposta la sospensione, sempre a tutto il 2020, dell'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto rifiuti in quanto il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 rende ancora oggi sovente impossibile l'espletamento di tale adempimento a causa della non piena funzionalità degli uffici pubblici competenti alla vidimazione.

ENERGIA

Appreziamo l'inserimento nel decreto di una norma (Articolo 30) che riduce, per i mesi di maggio, giugno e luglio, le componenti fisse delle tariffe elettriche (distribuzione, misura ed oneri generali di sistema) in favore delle imprese in bassa tensione. Per sostenere le aziende in questa fase di emergenza sanitaria riterremo tuttavia auspicabile intervenire ulteriormente, estendendo l'arco temporale della misura di almeno altri tre mesi (fino a ottobre 2020).

Certamente positiva è poi la misura (Articolo 119) che prevede un incremento al 110% dell'aliquota di detrazione per interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione dei pannelli fotovoltaici, dei sistemi di accumulo e delle colonnine di ricarica di veicoli elettrici. Non può tuttavia essere sottaciuto come la norma escluda dal beneficio le imprese e i professionisti, facendo così un passo indietro rispetto alla legislazione previgente che aveva sempre contemplato, tra i soggetti beneficiari delle varie agevolazioni sull'efficienza, anche le attività imprenditoriali.

TURISMO

Nel decreto legge in esame, il turismo torna a registrare un livello percepibile di attenzione negli interventi predisposti. Livello che tuttavia, in ragione dell'impatto della crisi sul settore e delle possibili evoluzioni della crisi medesima, non si può definire né sufficiente né in linea con i ben noti valori percentuali e assoluti dell'apporto prodotto dal settore per l'economia nazionale in termini di produzione di PIL e di impatto sull'occupazione, nonché con il suo contributo positivo al saldo della bilancia dei pagamenti.

Gli operatori del settore - imprese e professionisti - trovano risposta ad alcune delle istanze rappresentate dall'inizio della crisi in corso in diverse misure di carattere trasversale inserite nel provvedimento in esame.

Tra queste si ritiene opportuno menzionare, in particolare:

- **l'articolo 24** – con l'esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019, e della prima rata dell'acconto della medesima imposta dovuta per il 2020 per soggetti con ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro nel 2019;
- **l'articolo 25** – con il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di soggetti titolari di attività che, nel mese di aprile dell'anno corrente, abbiano registrato una riduzione di fatturato o corrispettivi maggiore di un terzo di quanto registrato ad aprile dell'anno precedente, escludendo però da tale misura le attività con ricavi oltre i 5 milioni di euro nel 2019. Si fa presente, a questo proposito, che il superamento di tale limite ricorre con frequenza soprattutto in taluni comparti del turismo, come ad esempio quello della ricettività alberghiera nonché delle agenzie di viaggi con

prevalente attività di organizzazione o specializzate nel turismo d'affari, o ancora tutto il mondo dei meeting e congressi, incluse le attività di catering e banqueting a supporto;

- **l'articolo 28** – con il riconoscimento agli esercenti attività d'impresa, arte o professione di un credito d'imposta sull'ammontare dei canoni di locazione, di leasing o di concessione degli immobili destinati allo svolgimento dell'attività, con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio, salvo che per le strutture turistico ricettive stagionali, per le quali il calcolo va riferito ai mesi di aprile, maggio e giugno. Per accedere ai benefici della misura i locatari devono registrare, nel mese di riferimento, una riduzione di fatturato o corrispettivi almeno del 50% rispetto al corrispondente mese del 2019. Anche in questo caso però, ad eccezione delle strutture alberghiere, la misura non si applica alle attività con ricavi oltre i 5 milioni di euro nel 2019, per cui valgono le considerazioni sopra evidenziate in merito all'articolo 25;
- **l'articolo 120** – con la previsione, in favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, di un credito d'imposta in ragione delle spese sostenute nell'anno corrente per interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione dell'epidemia.

Sulla necessità di rafforzare le misure sopra riportate, estendendone il perimetro di applicazione ed ampliandone i termini di validità oltre quelli previsti nei rispettivi articoli del Decreto legge in esame, si rinvia a quanto esposto in altri punti di questo documento, mentre ci concentriamo, di qui in poi, sulle misure incluse nel Capo I del Titolo VIII, con particolare riferimento a quelle per il Turismo.

In merito all'articolo 176 – Tax credit vacanze, la nostra proposta di intervento - pur non condividendo in generale l'impianto della norma - è la seguente: elevare da 40.000 a 60.000 euro il reddito ISEE massimo dei soggetti beneficiari, raddoppiare i valori attuali di attribuzione del credito stesso in ragione della composizione del nucleo familiare e vincolare la fruizione del medesimo ad un soggiorno di durata non inferiore a tre notti consecutive presso una struttura turistico-ricettiva. Una combinazione di modifiche che, a nostro avviso, consentirebbe di avvicinare il target dei beneficiari ai soggetti che effettivamente potrebbero fruire della misura, mantenendo invariato il costo della stessa.

Andrebbe inoltre chiarito - al di là di ogni dubbio interpretativo potenzialmente creato dal combinato disposto dell'attuale formulazione del comma 1 (laddove si elencano le tipologie di servizi pagabili con il credito ivi definito) e della lettera b) del comma 3 - che destinatarie del pagamento sono attività condotte in regime d'impresa.

Per quanto riguarda **l'articolo 177 – Esenzioni dall'imposta propria IMU per il settore turistico** - si richiede l'estensione della misura a tutte le attività del settore turismo, in coerenza peraltro con la rubrica stessa, con particolare riferimento ai pubblici esercizi, nonché alle agenzie di viaggi e alle attività della nautica da diporto, prevedendone altresì l'efficacia anche per la seconda rata a saldo, in scadenza il prossimo 16 dicembre 2020.

All'articolo 179 – Promozione turistica in Italia, si prevede l'istituzione presso il MIBACT di un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Un successivo Decreto Ministeriale dovrà individuare i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare, oltre ovviamente alle modalità di assegnazione. Preoccupa il fatto che non vengano già in norma esplicitamente menzionati, fra i destinatari, soggetti singoli o loro aggregazioni – inclusi i professionisti - che esercitano in Italia attività del turismo. Una preoccupazione che si acuisce ulteriormente in ragione della seconda parte della disposizione, che collega funzionalmente l'attuazione di quanto previsto al comma 1 con una modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT: modifica ricomprensiva l'eliminazione dell'obbligo, per il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di acquisire almeno il parere

delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore per la nomina di uno dei componenti dell'Organo. Rispetto a quanto fin qui commentato, si ribadisce invece la necessità di una promozione del sistema turistico italiano strettamente connessa al ruolo delle attività del settore e delle loro Organizzazioni di rappresentanza.

In merito all'**articolo 180 – Ristoro ai Comuni per la perdita di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia** – concentriamo l'analisi sui soli commi 3 e 4, dove troviamo positivo riscontro all'esigenza, manifestata in più occasioni, di perimetrare correttamente e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale l'ambito di responsabilità del soggetto gestore della struttura ricettiva per la riscossione dell'imposta nonché nei casi di omessa o infedele dichiarazione o per l'omesso, ritardato o parziale versamento della medesima. Si chiede tuttavia di eliminare l'obbligo introdotto, ed assoggettato a relativa sanzione, di presentare una dichiarazione annuale, che si aggiunge agli obblighi di rendicontazione periodica già previsti dai regolamenti comunali, considerando altresì che l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta è già sanzionato.

Con l'**articolo 181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio** - le attività di questo comparto titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, vengono esonerate, dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della Tosap e della Cosap. Si ritiene che l'esenzione dal pagamento della Tosap o della Cosap dovrebbe essere estesa retroattivamente anche ai mesi di marzo e aprile 2020, in ragione delle disposizioni di chiusura forzata, e protratta almeno per tutto il 2020. La misura, oltre a esentare le attività interessate dal pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dal 1 maggio al 31 ottobre, introduce, per lo stesso periodo, apprezzabili semplificazioni edilizie in materia di concessione o ampliamento di occupazione di suolo pubblico a supporto della rete dei pubblici esercizi. Si ritiene altresì opportuno chiarire che le misure di cui all'articolo in esame si applicano anche alle imprese turistico ricettive che presentano esigenze analoghe nell'applicare regole di distanziamento nello svolgimento dell'attività di ristorazione e intrattenimento svolta al loro interno.

La disamina delle disposizioni per il turismo si conclude con l'**articolo 182 – Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico** – dove il positivo apprezzamento per l'istituzione presso il MIBACT di un fondo mirato a sostenere agenzie di viaggio e tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 – meglio si sarebbe potuto dire a seguito delle perdite derivanti dall'adozione di tali misure a livello nazionale e internazionale – si scontra con la dotazione dello strumento, soli 25 milioni di euro e peraltro senza previsione di possibilità di ulteriore finanziamento per il 2021. Si tratta evidentemente di risorse esigue già per il solo perseguimento degli obiettivi enunciati al comma 1, che peraltro andrebbero rimodulati e ampliati: innanzitutto per tener conto delle esigenze delle attività del settore con ricavi nel 2019 superiori a 5 milioni di euro – che non fruiscono della contribuzione a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto in esame – e quindi di quelle di specifiche categorie del settore che il Decreto stesso per nulla o ben poco menziona in tutto l'articolato. Ad esempio, interventi che supportino percorsi di formazione per guide e accompagnatori turistici, finalizzati all'aggiornamento professionale e delle competenze, per migliorare le qualità delle prestazioni professionali, perché il turismo culturale, dopo l'emergenza COVID-19, sarà ancora più esigente e l'Italia dovrà rispondere con professionisti altamente qualificati e capaci di interfacciarsi in maniera versatile con le nuove modalità di lavoro da remoto.

In ragione di quanto esposto, l'intervento di minima che si richiede è quello di decuplicare lo stanziamento attualmente previsto.

Con riferimento invece al contenuto del comma 2 dello stesso articolo, ci si augura che la formulazione adottata raggiunga efficacemente l'obiettivo che la norma si prefigge, vale a dire quello di tutelare gli operatori che esercitano la propria attività su beni del demanio marittimo in concessione rispetto ai contenuti della sentenza del Consiglio di Stato n. 7874 del 18 novembre 2019. Un pronunciamento

significativo, che pone in discussione la legittimità della proroga *de facto* fino al 2033 accordata alle concessioni in essere in base ai contenuti dei commi n.682 e n. 683 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. Qualora infatti così non fosse, ai drammatici effetti della crisi in atto per tutto il sistema delle attività turistiche sul demanio marittimo - composto da stabilimenti balneari, porti e approdi turistici, attività ricettive, della ristorazione e dell'intrattenimento - si aggiungerebbe anche quello di un ulteriore pesante contenzioso, difficilmente sopportabile.

TRASPORTI E LOGISTICA

Sebbene all'interno dell'articolato vi sia complessivamente un significativo impegno per il settore dei trasporti, le misure adottate non risultano organiche, non interessano in maniera omogenea i diversi operatori - privilegiando grandi compagnie pubbliche presenti o future - e purtroppo trascurano del tutto alcuni comparti, a partire dalla mobilità turistica (compagnie di traghetti passeggeri e merci, crociere, bus di media e lunga percorrenza e turistici) che ha accusato i danni maggiori.

Il rifinanziamento (art.44) per il 2020 e il 2021 del cosiddetto "Ecobonus" per l'acquisto di auto a basse emissioni di CO₂ è un intervento positivo, ma parziale. A fronte della profonda crisi sperimentata da tutta la filiera *automotive*, si sarebbe dovuto prevedere una modifica della misura, che aprisse il sostegno anche alle auto non elettriche o ibride, eliminando, contestualmente, le penalizzazioni previste per le auto più potenti e a maggiori emissioni clima alteranti.

Positiva è stata la **proroga, introdotta dall'art. 50** dei termini per poter beneficiare in caso di investimenti produttivi del beneficio del **super-ammortamento**, che nel settore dei veicoli ha esteso fino a fine anno il tempo utile per l'immatricolazione dei mezzi. Non condivisibile, invece, la disposizione recata all'art. 109, che modificando l'art. 48 del D.L. Cura Italia, ha lasciato senza coperture gli operatori del trasporto scolastico, tra i più penalizzati all'interno della filiera del trasporto, per effetto del fermo di tutte le attività introdotto per l'emergenza.

La previsione di specifiche forme di ristoro per gli operatori del trasporto aereo e ferroviario, a causa dell'emergenza Covid-19 è positiva, ma andrebbe estesa anche al settore del trasporto marittimo e dei collegamenti strategici con le isole, la cui esclusione appare assolutamente incomprensibile.

Questi ultimi, infatti, garantiscono la continuità territoriale fra la terraferma e le nostre isole maggiori e minori, rappresentano la struttura portante del sistema sociale, produttivo e turistico del trasporto legato al mare e garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali di intere aree, soprattutto del nostro Sud, a forte valenza turistica.

Anche la norma sull'istituzione di un **fondo di 500 milioni di euro (art. 200)**, teso a sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico, così come concepita, risulta poco efficace perché esclude dal beneficio la maggior parte delle imprese del settore.

Le misure adottate **dall'art. 199 in materia marittimo portuale** sebbene vadano nella giusta direzione, sono troppo timide e poco organiche e trascurano clamorosamente l'eccellenza nazionale delle crociere, la cui attività dovrebbe essere al più presto riattivata, grazie a comuni linee guida operative, garantendo, in ogni caso, a tutte le navi che riusciranno a scalare nuovamente i nostri porti, le medesime condizioni, indipendentemente dalla bandiera di registrazione. Se si vuole valorizzare la risorsa mare per cogliere le opportunità di ripresa economica è necessario adottare una generalizzata riduzione dei canoni portuali, che non dipenda dalle singole scelte di ciascuno scalo, oltre che la disapplicazione della tassa di ancoraggio per tutto l'anno, insieme a misure urgenti per la semplificazione delle relazioni tra le navi e i porti e per lo sblocco degli investimenti programmati. Inoltre, le semplificazioni in materia ambientale, previste

dall'articolo 228, andrebbero potenziate, prevedendo la proroga di tutti gli adempimenti non strettamente necessari, ai sensi della normativa in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale. Infine, per le imprese della logistica energetica, sarebbe necessario prevedere straordinarie misure contabili per il rafforzamento patrimoniale delle società, attraverso la possibilità di capitalizzare alcuni costi di esercizio, rimasti per la crisi privi dei corrispondenti ricavi, sotto forma di oneri pluriennali di bilancio.

Gli interventi in materia di autotrasporto (art. 210) sono condivisibili, ma andrebbero rafforzati e completati con interventi sul fronte delle regole, che diano maggiori certezze operative alle imprese del settore, che hanno continuato a lavorare in condizioni di crescenti criticità. Per le imprese del settore le priorità da perseguire nell'immediato sono: effettiva garanzia della liquidità necessaria, sicurezza con relative regole e ripristino della piena libertà di circolazione in Italia (abrogazione definitiva del calendario dei divieti) e nei collegamenti verso l'Europa.

L'intervento in materia di **Mobilità sostenibile (art.229)** ha il pregio di migliorare e rendere parzialmente operativa una misura originariamente prevista nel Decreto Legge Clima, ma non ne è certo condivisibile l'approccio contro la mobilità privata. In questa particolare fase, infatti, la mobilità privata, se ben governata, può, invece, assicurare i livelli necessari di accessibilità delle nostre città, che il trasporto pubblico per le esigenze di contenimento dell'epidemia, non è in grado di offrire. Estendere in questa fase obblighi e adempimenti per le imprese, come la nomina di un Mobility Manager, non appare, certo, una scelta lungimirante, posto che la priorità per la ripresa dovrebbe essere quella di allentare "lacci e laccioli" per il fare impresa.

COMMERCIO AREE PUBBLICHE

Le chiusure, parziali e totali, di fiere e mercati e di tutte le forme di commercio su aree pubbliche a partire dal 23 febbraio, a seguito dell'emanazione di disposizioni di livello statale, regionale, locale, hanno provocato il fermo dell'attività del commercio su aree pubbliche e il conseguente drastico calo del fatturato. In tale contesto di difficoltà, si ritiene opportuno chiedere l'esonero dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico (previsto dall'art.181 comma 1) anche per il commercio su aree pubbliche, nonché prevedere un periodo di semplificazione di tutti gli adempimenti amministrativi.

Infine, visto l'approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2020, stabilita per le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica dalla legge n.145/2018, e considerato che non sono stati ad oggi definiti i criteri da adottare per le procedure di assegnazione, si rende necessario un intervento urgente volto non ad ulteriori proroghe ma al rinnovo condizionato delle concessioni - se non già riassegnate ai sensi della previgente Intesa in Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 - secondo la durata e le disposizioni stabilite dalle Regioni stesse.

EDICOLE

Al fine di contribuire a fronteggiare la grave crisi di liquidità in cui si trovano le edicole a causa delle misure adottate per il contenimento del contagio, si ritiene necessario elevare da 500 a 700 euro il contributo *una tantum* previsto dall'articolo 189 del decreto; tale intervento, peraltro, non comporterebbe oneri per il bilancio dello Stato stante la previsione di cui al citato art 189, comma 2, che prevede, in caso di insufficienza di risorse rispetto alle richieste ammesse, una ripartizione delle stesse in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante. Si auspica inoltre una estensione del beneficio del tax credit - previsto dall'art. 1, comma 806 della legge 145/2018 e recentemente modificato dall'art. 98 del decreto Cura Italia che ha innalzato l'importo massimo a 4000 euro - all'acquisto di beni strumentali per informatizzazione dei sistemi di pagamento e comunicazione telematica dei corrispettivi (POS e registratori

telematici) oltre agli specifici costi di gestione connessi. Si dovrebbe inoltre prevedere una riduzione dei tributi locali e, in particolare, l'esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico per il 2020.

GIOCHI PUBBLICI

Relativamente al comparto dei giochi pubblici, si segnala la necessità di disporre la riapertura delle reti di gioco pubbliche ad oggi ancora escluse da questa possibilità, fatto salvo ovviamente l'integrale rispetto di tutte le misure di prevenzione e protezione disposte dai vari provvedimenti dell'Autorità e a condizione dell'attuazione e del mantenimento delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali da ultimo il 24 aprile u.s.. Si evidenzia infatti che il comparto del gioco pubblico - stando al documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro predisposto dall'INAIL nel mese di aprile – non presenta un indice di rischiosità specifico elevato.

Si rendono inoltre necessarie le seguenti misure:

- a) per il **comparto del bingo**: la reintroduzione del versamento del prelievo erariale in maniera differita dopo 90 giorni dal ritiro delle cartelle; la riduzione del prelievo erariale a favore del montepremi, per favorire l'interesse al prodotto e, quindi, il rientro in servizio di un più elevato numero di lavoratori; l'ulteriore sospensione degli importi dovuti per la gestione in proroga della concessione fino al termine ultimo del periodo emergenziale.
- b) per le **scommesse**: la sospensione dei termini di versamento dell'imposta unica, la recuperabilità dei canoni già versati per il periodo di lockdown e l'esclusione dell'ulteriore prelievo sulla raccolta di tutte le forme di scommesse previsto dall'art. 217 del Decreto-legge 34/2020.
- c) per il comparto degli **apparecchi da intrattenimento**: il ritorno ai livelli di tassazione del 2019 sia del PREU che della Tassa sulle Vincite; ciò in ragione del fatto che le attività di sostituzione delle tecnologie, iniziate poco prima del lockdown, non si sono potute completare, rendendo l'attività diseconomica nella filiera con la tassazione introdotta per il 2020.